

La posizione della donna e dell'uomo nel diritto di cittadinanza



Introduzione

Contraendo il matrimonio, «la moglie assume la cittadinanza del marito». Questa norma sancita nell'art. 54 cpv. 4 della Costituzione del 1874 fece sì che la posizione della donna, in quanto cittadina svizzera e cittadina di un cantone e di un comune, dipendesse dal suo stato civile. Tale disparità tra la donna e l'uomo venne ulteriormente precisata nel diritto matrimoniale (per le coppie di nazionalità svizzera) e nella legge sulla cittadinanza (per le coppie di nazionalità mista). Sposando uno straniero, una donna svizzera perdeva di regola la nazionalità svizzera, e i figli di tale unione non ottenevano la cittadinanza svizzera. Quando la donna svizzera sposava uno svizzero, veniva stralciata dal registro del comune di appartenenza e otteneva – come d'altronde anche la prole nata da questa unione – l'attinenza comunale del marito. Inversamente, la moglie straniera di uno svizzero e la prole comune ottenevano automaticamente la cittadinanza svizzera e l'attinenza comunale del marito, rispettivamente del padre. Queste disparità tra i sessi erano giustificate con l'unità della famiglia.

Solo dopo che nel 1981 fu iscritto nella Costituzione federale il precetto della parità tra i sessi (art. 4 cpv. 2 Cost.), si affrontò seriamente la questione della parità anche nel diritto di cittadinanza. Le revisioni della legge sulla cittadinanza realizzarono la parità formale per le coppie di nazionalità mista. Il nuovo diritto matrimoniale del 1988 continuò invece a mantenere la stessa cittadinanza per tutta la famiglia, ledendo così il diritto individuale della donna alla parità giuridica. La moglie può, sì, conservare l'attinenza comunale e cantonale d'origine e ottiene inoltre quella del marito, ma la prole nata da questa unione continua invece a assumere l'attinenza del padre. Nel corso della revisione del diritto in materia di cognome (v. 3.5 La posizione della donna nel diritto civile) questa disparità di trattamento avrebbe dovuto essere eliminata. Nella sessione estiva 2001 delle Camere federali la nuova legge non ha superato lo scoglio della votazione finale. Come già nel caso del nome di famiglia, prevale ancora il principio dell'ereditarietà per lignaggio maschile (v. 3.5 Diritto civile).



Cronologia

A prescindere dal breve episodio della Repubblica elvetica (1798–1803), la cittadinanza svizzera, con una sua propria valenza di diritto pubblico, esiste solo dall'entrata in vigore della Costituzione del 1848. La Confederazione lasciò tuttavia fino al 1874 ai cantoni la facoltà di stabilire le condizioni per l'acquisto e la perdita della nazionalità svizzera. Le leggi sulla cittadinanza varate dopo il 1874 (1876, 1903 e 1920) contenevano solo le condizioni minime per il conferimento della cittadinanza svizzera a persone straniere. La moglie e la prole minorenni venivano per esempio naturalizzate automaticamente quando il padre di famiglia otteneva la cittadinanza svizzera. Le regolamentazioni inerenti al diritto di famiglia riguardanti anche la cittadinanza rimasero di competenza del diritto privato cantonale rispettivamente, a partire dal 1912, del Codice civile svizzero. Fino al 1928 (revisione dell'art. 44 Cost. sulla cittadinanza) valeva per principio che la cittadinanza svizzera non si poteva perdere, salvo in un caso significativo: per le donne svizzere che sposavano uno straniero venne a crearsi un diritto consuetudinario. Esse perdevano la cittadinanza svizzera non appena acquistavano col matrimonio quella del marito. Se ciò non accadeva – e fino al 1941 non vigeva alcun obbligo esplicito in tal senso – o non vi era la possibilità di farlo, potevano conservare la nazionalità d'origine e trasmetterla alla prole, purché questa non ne acquistasse un'altra. Si voleva così evitare il problema dell'apolidia.

1874

La Costituzione federale del 1874, completamente riveduta, conferisce all'art. 44 alla Confederazione la competenza di regolare le condizioni minime per l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza svizzera e, pertanto, di intervenire sui disposti di diritto civile cantonali. Nel contempo, l'art. 54 cpv. 4 Cost. stabilisce che con il matrimonio la donna acquisisce l'attinenza del marito. Questo disposto è legalmente vincolante solo se la moglie e il marito sono svizzeri, ma nella pratica viene applicata anche alle coppie di nazionalità mista.

1903

La nuova legge sulla cittadinanza del 25 luglio regola, oltre alla naturalizzazione di persone straniere, anche la reintegrazione nella cittadinanza svizzera. Le donne che hanno perso la loro nazionalità sposando uno straniero possono così tra l'altro chiedere di essere reintegrate, e ciò purché siano separate, divorziate o vedove e siano nuovamente domiciliate in Svizzera.

1914–18

Durante la prima guerra mondiale aumenta il numero delle istanze presentate da vedove che chiedono di essere reintegrate nella cittadinanza svizzera. Il Consiglio federale decide di adottare una prassi più restrittiva: le donne che sono a carico della pubblica assistenza o che non sono illibate vengono respinte. Varie associazioni femminili criticano aspramente questa prassi durante la guerra. Le donne che hanno perso la nazionalità svizzera col matrimonio vengono espulse e rinviate nel paese dei loro mariti internati. A partire dal 1917, la Società di utilità pubblica delle donne svizzere (SUPDS) si occupa della reintegrazione nella cittadinanza e del sostegno finanziario alle donne aventi perso la nazionalità svizzera e cadute nell'indigenza.



1922 La Confederazione sostiene i cantoni e i comuni che sopportano elevate spese di pubblica assistenza per aver reintegrato donne nella cittadinanza.

Il problema della nazionalità delle donne coniugate preoccupò alquanto il movimento femminista internazionale dopo la prima guerra mondiale. Alla fine degli anni Venti, l'Unione mondiale per il suffragio femminile rivendicò in una risoluzione che si considerasse la nazionalità delle donne indipendentemente dal matrimonio e si ammettesse la doppia nazionalità. Anche le organizzazioni femminili svizzere, segnatamente l'Associazione svizzera per il suffragio femminile e l'Alleanza delle società femminili svizzere, si impegnarono in questa lotta. Il loro modello era la Finlandia, dove grazie alla rappresentanza femminile in parlamento fu accolta nel 1927 una legge che lasciava alla donna finlandese che sposava uno straniero la sua nazionalità d'origine purché mantenesse il domicilio nel paese.

1928 Con la revisione dell'art. 44 Cost., la Confederazione riceve ulteriori competenze in materia di diritto di cittadinanza. Può così stabilire le condizioni per la perdita della nazionalità svizzera e anche i principi per la reintegrazione nella cittadinanza. Fino al 1941, rispettivamente al 1952, non fruirà di questa possibilità.

1929/30 Alla Conferenza per la codificazione del diritto internazionale, prevista per il 1930 all'Aia, si sarebbe dovuto discutere anche la questione della cittadinanza delle donne coniugate. La richiesta dell'Alleanza della società femminili svizzere (ASF) di avere un seggio nella commissione preparatoria non è accolta. Il Consiglio federale prende solo in consegna una petizione di varie organizzazioni femminili, che chiedono di riconoscere il diritto di cittadinanza come un diritto inalienabile della persona, indipendente dallo stato civile. Per le donne svizzere che sposano uno straniero, esse propongono di prevedere la doppia nazionalità.

Durante la seconda guerra mondiale, molte donne che avevano perso la cittadinanza svizzera a seguito del matrimonio con uno straniero cercarono riparo in Svizzera, dove si scontrarono con grandi difficoltà. Anche se per loro la frontiera non era del tutto chiusa, ottenevano un permesso di dimora solo contro una cauzione di diverse migliaia di franchi. Il permesso di lavoro gli veniva per contro negato. Confrontato con un aumento delle richieste, il Consiglio federale reagì con un decreto.

1941 Il decreto del Consiglio federale che modifica le prescrizioni relative all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera (emanato l'11 novembre e in vigore fino al 1947) dà un'interpretazione restrittiva del diritto consuetudinario sin qui applicato e lo regola per la prima volta in maniera esplicita. L'art. 5 stabilisce che la donna svizzera perde la sua cittadinanza se con uno straniero contrae un matrimonio riconosciuto valido in Svizzera. Per lei e la sua prole è prevista un'eccezione solo nel caso in cui divengano inevitabilmente apolidi. La donna svizzera che sposa uno straniero non ha dunque più la possibilità di conservare la propria cittadinanza invece di assumere quella del marito. In precedenza ciò era per lo meno giuridicamente possibile, pur non corrispondendo alla prassi corrente.

**1948**

Per la ricorrenza dei 100 anni della Costituzione, l'*Aktionskomitee für Frauenstimmrecht* e la consorella Associazione svizzera per il suffragio femminile e indicano a Berna una grande manifestazione delle donne. In una risoluzione indirizzata al Consiglio federale, le donne esigono – oltre alla parità politica – anche il riconoscimento del diritto di cittadinanza quale diritto inalienabile della persona.

All'inizio degli anni Cinquanta fu avviata la revisione del diritto di cittadinanza. Le organizzazioni femminili ottennero che 5 giuriste fossero nominate nell'apposita commissione peritale. L'Unione svizzera delle donne cattoliche e l'Alleanza delle società femminili svizzere (ASF) rivendicarono insieme, mediante risoluzioni e richieste indirizzate al Parlamento, che la cittadinanza venisse considerata indipendentemente dal legame matrimoniale. La richiesta ebbe un parziale successo.

1953

Il 1° gennaio 1953 entra in vigore la riveduta legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit). Stabilisce che una donna svizzera non perde la propria cittadinanza a seguito del matrimonio con uno straniero qualora presenti un'istanza in tal senso. Le donne svizzere di nascita che avessero perso la loro cittadinanza a seguito del matrimonio con una persona di altra nazionalità possono chiedere entro la scadenza di un anno di essere reintegrate. Le donne divorziate o vedove che hanno avuto un marito straniero non devono più necessariamente avere il domicilio in Svizzera per poter essere reintegrate nella cittadinanza. Per la prole di una donna svizzera di nascita è ora previsto l'acquisto agevolato e gratuito della cittadinanza svizzera qualora sia residente in Svizzera da almeno 10 anni e non abbia ancora raggiunto i 22 anni. Le donne straniere continuano a ottenere automaticamente la cittadinanza svizzera se si sposano con uno svizzero. La regolamentazione corrispondente non è per contro prevista lo straniero che sposa una donna svizzera. Sottostà infatti alla procedura ordinaria (anche se beneficia di un periodo di residenza più breve).

I primi passi verso la parità tra donna e uomo nel diritto di cittadinanza furono compiuti negli anni Settanta in concomitanza con la revisione del diritto di famiglia. Ma solo il precetto della parità tra i sessi iscritto nella Costituzione nel 1981 avrebbe creato la necessaria pressione per attuare il pari trattamento della donna e dell'uomo nella legislazione sulla cittadinanza. (Per quanto attiene alla cittadinanza cantonale e comunale della moglie e della prole comune, ancor oggi non vige la completa parità di trattamento, v. 1988).

1978

Varie modifiche della legge sulla cittadinanza (LCit) entrano in vigore il 1° gennaio 1978 con il nuovo diritto della filiazione. I figli legittimi di una donna svizzera e di uno straniero acquistano ora la cittadinanza svizzera alla nascita se i genitori risiedono in Svizzera al momento del parto.



Donne · Potere · Storia

La storia della parità in Svizzera

1848 – 2000

3 Diritto

3.6 Diritto di cittadinanza

- 1982** Il Gran Consiglio di Basilea Città decide il 18 febbraio che le cittadine basilesi possono conservare l'attinenza basilese qualora si sposino con un cittadino svizzero di un altro cantone. Il 1° aprile, la Confederazione svizzera presenta un ricorso al Tribunale federale contro questa decisione del Parlamento basilese. In autunno, il Tribunale federale la dichiara contraria alla legislazione federale.
- 1983** Il disposto costituzionale secondo il quale la donna acquista col matrimonio la cittadinanza del marito viene abrogato con la votazione popolare del 4 dicembre (art. 54 cpv. 4 Cost.). Nel contempo il popolo approva un nuovo art. 44 Cost. che crea le premesse per la revisione della legislazione in materia di cittadinanza (LCit).
- 1985** La prole nata dal matrimonio di una donna svizzera con uno straniero ottiene dal 1° luglio automaticamente la cittadinanza svizzera anche se i genitori non risiedevano in Svizzera al momento del matrimonio (v. 1978). Un disposto transitorio consente alle fasce d'età interessate (ossia quelle dal 1952 in poi), di farsi riconoscere la cittadinanza svizzera entro i successivi tre anni (prima tappa della revisione della legge federale sulla cittadinanza (LCit), del 14 dicembre 1984).
- 1988** Il nuovo diritto matrimoniale entra in vigore il 1° gennaio. Mantiene il diritto di cittadinanza uguale per tutta la famiglia. Una donna svizzera che sposi uno svizzero acquista automaticamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del marito, mantenendo quelle che aveva in precedenza. La prole comune continua a condividere solo la cittadinanza del padre.
- 1992** Le straniere non acquistano più automaticamente la cittadinanza svizzera col matrimonio con uno svizzero. Possono tuttavia – come d'altronde anche i mariti stranieri di donne svizzere – acquistare la cittadinanza svizzera con una procedura agevolata. Viceversa, la donna svizzera non perde più la propria cittadinanza sposandosi con uno straniero. Nuovo è pure il disposto secondo il quale i coniugi possono anche chiedere individualmente di poter acquisire o perdere la cittadinanza svizzera. Questa seconda tappa della revisione, del 23 marzo 1990, abbinata alla revisione del 1984, introduce nel diritto di cittadinanza svizzero (LCit) la completa parità formale tra i sessi.
- 2001** Poiché il Parlamento ha respinto il nuovo diritto in materia di cognome, anche sulla questione della cittadinanza permane una disparità di trattamento tra la donna e l'uomo (v. introduzione e 1988). Perciò continua a valere quanto segue: al momento del matrimonio la donna acquista automaticamente la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale dello sposo – mantenendo quelle che aveva in precedenza. I figli acquistano la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del padre. Il disegno di revisione di questa legge (respinto nella votazione finale della sessione estiva) prevedeva invece che il matrimonio non avesse più nessuna ripercussione sull'attinenza comunale della moglie.

V. anche: 3.5 Diritto civile.



Bibliografia

- Giacometti, Zaccaria; Fleiner, Fritz:
Schweizerisches Bundesstaatsrecht.
Zurigo, 1949 (ristampa: 1965).
- Ruckstuhl, Lotti:
Il suffragio femminile in Svizzera.
Storia di una conquista. Lugano, 1991.
- Seiler, Bernhard:
Der lange Weg zum Bürgerrecht.
Schweizerische und internationale Frauenverbände im Kampf um die Durchsetzung des Gleichstellungs-
postulates in der Bürgerrechtsgesetzgebung.
Lavoro di seminario presentato all'Università di Berna, 1994.
- Senti, Martin:
Geschlecht als politischer Konflikt.
Erfolgsbedingungen einer gleichstellungspolitischen Interessendurchsetzung. Eine empirische Untersu-
chung am Beispiel der Schweiz. Berna, Stoccarda e Vienna, 1994.
- Villard-Traber Anneliese:
Weit gebracht?
Eine Chronik aus Basel über den langen Weg zur Gleichberechtigung. 1916–1991.
Senza luogo né anno di pubblicazione.

Illustrazione: Emilie Kempin-Spyri (1853-1901), prima giurista svizzera.
Fotografia: Gretler's Panoptikum.